



Comune di Morlupo

Citta Metropolitana di Roma Capitale

Morlupo, 29 febbraio 2024

ORDINANZA SINDACALE n. 29/2024

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO E DELLA QUERCIA.

IL SINDACO

RILEVATO CHE con l'arrivo della stagione primaverile si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie la "processionaria del pino" (*traumatocampa pityocampa*), la "processionaria" della quercia" (*thaumetopoea processionea*) e l'Euprottide (*Euroctis chrysorrhoea* - linnaeus);

CONSIDERATO CHE nel territorio comunale è stata rilevata la presenza della "Processionaria del pino";

RILEVATO CHE le forme larvali di questi insetti infestanti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone e sugli animali che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

RITENUTO, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa nei confronti dell'insetto di che trattasi, a tutela della salute pubblica;

FATTO PRESENTE che l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private, a cura e spese dei proprietari;

VISTI il D.M. del 30.10.2007, il D.Lgs. 02.02.2021 n.19 e il D.M. del 06.12.2021;

RITENUTO di dover provvedere, in via cautelativa, ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

VISTO CHE il Ministero della Salute invita ad attivare tutte le misure idonee a monitorare , a contenere e controllare il fenomeno infestante;

RITENUTO indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento dell'infestazione entro termini accettabili;

VISTO gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

VISTO in particolare l'art.7 bis del D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

VISTA la L. 241/90 e ss.mm.ii.;



Comune di Morlupo

Citta Metropolitana di Roma Capitale

ORDINA

A tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della Processionaria del Pino (*Traumatocampa pityocampa*), Processionaria della Quercia (*Thaumetopoea processionea*) e di Euprottide (*Euproctis chrysorrhoea*-Linnaeus); dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino e di quercia e in particolare il Pino silvestre (*Pinus sylvestris*), Pino nero (*Pinus nigra*), Pino strobo (*Pinus strobus*), Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*), Pino mugo (*Pinus mugo*), Pino marittimo (*Pinus pinaster*) per la Processionaria; tutte le specie arboree e in particolare quercia, olmo, carpine, tiglio, salice, castano, robinia e piante da frutto per l'Euprottide. Laddove, a causa di superfici infestate troppo estese, non fosse possibile attuare la lotta mediante la distruzione dei nidi e, comunque, allorquando nel corso dell'anno venisse appurata la presenza di forme larvali ("bruchi") del lepidottero, i medesimi soggetti obbligati, di cui al punto precedente, dovranno attivarsi per attuare **gli interventi di lotta microbiologica e/o chimica** secondo le modalità e la tempistica indicate nelle disposizioni vigenti in materia.

AVVISA

1. che le spese degli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
2. è fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale nonché di trasportarli presso la piattaforma ecologica;
3. le contravvenzioni alle disposizioni della presente ordinanza sindacale saranno applicate ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.;
4. L'ammontare delle sanzioni potrà variare da un minimo di Euro 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) giusto c. 1 Art.16 L. 689/ 1981; il pagamento in misura ridotta è stabilito pari ad un importo di Euro 100,00 (cento/00);
5. La responsabilità dell'inadempienza alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

DEMANDA

all'ufficio di Polizia Locale e all' ASL competente - Dip. Prevenzione, di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere alla stesura del verbale in caso di inadempienza, determinando la relativa sanzione pecuniaria.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata:

1. all'albo pretorio per 90 giorni consecutivi;
2. sul sito Web comunale;



Comune di Morlupo

Città Metropolitana di Roma Capitale

3. tramite affissione nei luoghi pubblici;
4. venga trasmessa all'Ufficio di Polizia Locale incaricato di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza;
5. venga trasmessa copia all'ASL ROMA 4 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
6. venga trasmessa al Comando Stazione Carabinieri Nucleo Forestale di Sant'Oreste;
7. venga trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Castelnuovo di Porto;
8. venga trasmessa alla Prefettura di Roma;
9. venga trasmessa alla Polizia Locale di Città Metropolitana di Roma Capitale;

AVVERTE

Che contro questo provvedimento, a norma dell' articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

IL SINDACO

Ing. Ettore IACOMUSSI